



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 2
TITOLO II	FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE	pag. 3
TITOLO III	GLI ADERENTI	pag. 4
TITOLO IV	GLI ORGANI	pag. 6
	• CAPO I: l'Assemblea	pag. 6
	• CAPO II: il Consiglio Direttivo	pag. 8
	• CAPO III: il Presidente	pag. 9
	• CAPO IV: l'Organo di Controllo e l'Organo di revisione legale dei conti	pag. 10
TITOLO V	I LIBRI SOCIALI	pag. 11
TITOLO VI	LE RISORSE ECONOMICHE	pag. 11
TITOLO VII	IL BILANCIO	pag. 12
TITOLO VIII	LE CONVENZIONI	pag. 13
TITOLO IX	DIPENDENTI E COLLABORATORI	pag. 14
TITOLO X	RESPONSABILITA'	pag. 14
TITOLO XI	RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI	pag. 14
TITOLO XII	DISPOSIZIONI FINALI	pag. 14



TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 (Denominazione e sede)

- 1.1. E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "Associazione Progetto Sorriso - ODV", assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro.
- 1.2. La definizione "Organizzazione di Volontariato", potrà essere inserita nella denominazione al posto dell'acronimo "ODV" in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- 1.3. L'Associazione Progetto Sorriso - ODV ha sede legale in via San Francesco, n. 28-30 nel comune di Nogara, provincia di Verona.
- 1.4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 1.5. L'Organizzazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 (Statuto)

- 2.1 L'Organizzazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 2.2 L'Assemblea delibera il Regolamento di Esecuzione dello Statuto per la disciplina di aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello Statuto)

- 3.1 Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati all'Organizzazione.
- 3.2 Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

ART. 4 (Modifica dello Statuto)

- 4.1 Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea e con la maggioranza dei due terzi degli Associati.

ART. 5 (Interpretazione dello Statuto)

- 5.1 Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'Articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.



TITOLO II: FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

ART. 6 (Finalità nell'obiettivo e Attività)

- 6.1 L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 6.2 La specifica finalità di solidarietà sociale dell'Associazione Progetto Sorriso-ODV è quella di assistenza ad ammalati pediatrici ed alle loro famiglie nei momenti di necessità e disagio sia fisico che psicologico dovuto a patologie pediatriche gravi e di promozione di tutte le iniziative possibili a loro favore.
- 6.3 L'attività che l'Organizzazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati, è individuabile nell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 alla lettera "u":
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del sopracitato art. 5 del D. Lgs. 117/2017.
- 6.4 A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni di promozione di tutte le iniziative possibili a favore dei bambini affetti da patologie gravi sotto il profilo della prevenzione, della diagnosi precoce, del trattamento ottimale, della riabilitazione e della socializzazione, intesa quest'ultima come inserimento in una vita normale, senza limiti di età, si concretizzeranno in:
- solidarietà morale ed economica a favore dei bambini affetti da patologie gravi e delle loro famiglie;
 - donazione di attrezzature ed apparecchiature mediche atte a migliorare la diagnosi e il trattamento delle patologie pediatriche e le condizioni di degenza del bambino ricoverato.
 - donazione di sussidi ludico-educativi ai reparti pediatrici;
 - servizio di comicoterapia, intrattenimento ed animazione presso i reparti pediatrici;
 - organizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione sugli aspetti dell'assistenza all'infanzia e alle loro famiglie, nei momenti di necessità e disagio sia fisico che psicologico dovuto a patologie pediatriche gravi, con particolare attenzione alle malattie emopatiche ed oncologiche;
 - concorso, assieme ad altre ODV con analoghe finalità, al conseguimento di obiettivi e progetti comuni o comunque condivisi, particolarmente impegnativi sia dal punto di vista organizzativo che economico.
- 6.5 Per l'attività di interesse generale prestata, l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- 6.6 L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
- 6.7 L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, sia occasionale che continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.



ART. 7 (Ambito di attuazione delle finalità)

- 7.1 L'Organizzazione di Volontariato ha come riferimento per la propria attività, l'ambito territoriale prevalente ma non esclusivo della Regione del Veneto.

TITOLO III: GLI ADERENTI

ART. 8 (Ammissione)

- 8.1 Sono Associati dell'Organizzazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
- 8.2 Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.
- 8.3 L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati entro 60 giorni dalla richiesta
- 8.4 In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
- 8.5 L'aspirante Associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
- 8.6 L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di Associati temporanei.
- 8.7 L'ammissione all'Organizzazione comporta il versamento di una quota associativa annua. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 9 (Diritti)

Gli Associati hanno pari diritti e doveri.

- 9.1 Hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee,
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 29;
 - votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli Associati, aggiornato al momento della convocazione ed in regola con il pagamento della quota associativa;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.



ART.10 (Doveri)

10.1 Gli Associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- tenere un comportamento, verso gli altri Associati ed all'esterno dell'Organizzazione, animato da spirito di solidarietà, ed attuato con correttezza e buona fede (onestà, probità, rigore morale, urbanità, rispetto, parità).

ART. 11 (Volontario e attività di volontariato)

- 11.1 L'Associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. S'intende pertanto contrario alle finalità dell'Organizzazione ed al presente Statuto, l'uso dell'adesione all'Organizzazione per scopi personali degli Associati a fini pubblicitari/commerciali o propagandistici/politici.
- 11.2 La qualità di Associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.
- 11.3 L'attività dell'Associato Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
- 11.4 Ai Volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 12 (Esclusione, Perdita della qualifica di Associato)

- 12.1 La qualità di Associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- 12.2 L'Associato può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- 12.3 L'Associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o che rechi danni materiali o morali all'Organizzazione, può essere escluso dalla stessa. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato.
- 12.4 L'Associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.



TITOLO IV: GLI ORGANI

ART. 13 (Indicazione degli organi)

- 13.1 Sono organi dell'Organizzazione:
- L'Assemblea degli Associati;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente;
 - L'Organo di controllo e l'Organo di Revisione legale dei conti.
- 13.2 Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione legale dei conti che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2 art. 2397 del Codice Civile.

CAPO I: L'Assemblea

ART. 14 (Composizione)

- 14.1 L'Assemblea è composta dagli Associati dell'Organizzazione, iscritti nel libro degli Associati ed in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.
- 14.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.
- 14.3 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 15 (Convocazione)

- 15.1 L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
- 15.2 L'Assemblea viene convocata in prima ed in seconda convocazione con un intervallo di almeno un'ora tra le due convocazioni.
- 15.3 Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli Associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione o pubblicata sul sito web dell'Associazione Progetto Sorriso-ODV.
- 15.4 L'Assemblea è inoltre convocata dal Presidente su richiesta motivata e firmata di almeno un decimo degli Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.



ART. 16 (Assemblea ordinaria)

- 16.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti in proprio o in delega.
- 16.2 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 17 (Assemblea straordinaria)

- 17.1 L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno due terzi degli Associati, presenti in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati presenti in proprio o per delega.

ART. 18 (Votazione)

- 18.1 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e le loro qualità.
- 18.2 Nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
- 18.3 Ciascun Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati.
- 18.4 E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota. Le modalità vengono disciplinate nel Regolamento di esecuzione dello Statuto.

ART.19 (Compiti dell'Assemblea)

- 19.1 L'Assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;
 - approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsti, i soggetti incaricati dell'organo di controllo e della revisione legale dei conti;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli Associati,
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



ART. 20 (Verbalizzazione)

- 20.1 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione in libera visione a tutti gli Associati.

CAPO II: Il Consiglio Direttivo

ART. 21 (Composizione)

- 21.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo ed amministrazione dell'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 21.2 Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.
- 21.3 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità della votazione, prevale il voto del Presidente.
- 21.4 Il Vicepresidente ed il Segretario dell'Organizzazione vengono eletti dall'Assemblea fra i componenti del Consiglio Direttivo.
- 21.5 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto.
- 21.6 In caso di dimissioni, impedimento permanente, revoca, decadenza o decesso del Presidente, il Vicepresidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e svolge le funzioni del Presidente fino alle elezioni.
- 21.7 Se il nuovo Presidente è membro del Consiglio Direttivo, si procede, nella stessa Assemblea, all'elezione della carica di membro del Consiglio Direttivo divenuta vacante.
- 21.8 Il nuovo Presidente ed il nuovo membro del Consiglio Direttivo rimangono in carica per il periodo che rimane in carica il Consiglio Direttivo, fino cioè alla scadenza naturale del suo mandato.
- 21.9 Per i casi di ineleggibilità e di decadenza si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi dei componenti del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

ART. 22 (Presidente del Consiglio Direttivo)

- 22.1 Il Presidente dell'Organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 23 (Durata e funzioni)

- 23.1 Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni, i suoi componenti possono essere rieletti senza limite di mandati, e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi degli Aderenti.



- 23.2 Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
- 23.3 In particolare, tra gli altri compiti:
- amministra l'Organizzazione;
 - attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge;
 - predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro U.N.T.S.;
 - disciplina l'ammissione degli Associati;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Associati.
- 23.4 Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 23.5 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o, in sua assenza da altro Consigliere, e sottoscritto dal verbalizzante e dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli Associati per la consultazione.

CAPO III: Il Presidente

ART. 24 (Elezione)

- 24.1 Il Presidente dell'Organizzazione è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.
- 24.2 Può essere eletto Presidente qualsiasi Associato maggiorenne.

ART. 25 (Durata)

- 25.1 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
- 25.2 Il Presidente è rieleggibile senza limiti di mandati.
- 25.3 L'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi degli Associati, può revocare il Presidente.



- 25.4 Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

ART. 26 (Funzioni)

- 26.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 26.2 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, constata la regolarità delle convocazioni e delle deleghe e cura l'ordinato svolgimento dei lavori garantendo il diritto d'intervento.
- 26.3 Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive ricevute dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
- 26.4 Sottoscrive i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e cura che siano custoditi presso la sede dell'Organizzazione dove possono essere consultati dagli Associati.
- 26.5 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

CAPO IV: L'Organo di controllo e l'Organo di revisione legale dei conti

ART. 27 (l'Organo di controllo)

- 27.1 L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
- 27.2 L'Organo di Controllo:
- vigila sull'osservanza della Legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- 27.3 Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti, in tal caso, deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. Nel caso di collegialità dell'organo di controllo, almeno uno dei componenti deve essere iscritto nell'apposito registro dei revisori legali.
- 27.4 Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



ART. 28 (l'Organo di revisione legale dei conti)

- 28.1 L'Organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

TITOLO V: I LIBRI SOCIALI

Art. 29 (Libri sociali)

- 29.1 L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- a) il libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
- 29.2 Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Organizzazione, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

TITOLO VI: LE RISORSE ECONOMICHE

ART. 30 (Indicazioni delle risorse)

- 30.1 Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:
- quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro Unico NTS.



ART. 31 (I beni)

- 31.1 I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
- 31.2 I beni immobili ed i beni registrati mobili, possono essere acquistati dall'Organizzazione, e sono ad essa intestati.
- 31.3 I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione, sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli Associati.

ART. 32 (Erogazioni, donazioni e lasciti)

- 32.1 Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall'Assemblea, che delibera sull'utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione.
- 32.2 I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario, dall'Assemblea, che delibera sull'utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione.
- 32.3 Il Presidente attua le delibere dell'Assemblea e compie i relativi atti giuridici.

ART. 33 (Distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio)

- 33.1 L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 34 (Devoluzione del patrimonio)

- 34.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto su delibera dell'Assemblea, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO VII: IL BILANCIO.

ART. 35 (Bilanci consuntivo e preventivo)

- 35.1 I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
- 35.2 Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
- 35.3 Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.



ART. 36 (Formazione e contenuto del bilancio)

- 36.1 Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Organizzazione.

ART. 37 (Supervisione del bilancio)

- 37.1 L'Organizzazione, in regime di autocontrollo, può nominare internamente un Team di supervisione contabile per la verifica dei documenti di bilancio, consuntivo e preventivo.
- 37.2 La verifica è limitata alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
- 37.3 Eventuali rilievi critici sono allegati al bilancio, e sottoposti all'Assemblea.
- 37.4 Il Team dei supervisori contabili, composto da tre membri, viene eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti e dura in carica tre anni.
- 37.5 L'Assemblea elegge il Coordinatore dei Team dei Supervisor contabili che coordina i lavori del Team, cura la tenuta dei Verbali delle Adunanze del Team, risponde direttamente al Presidente dell'Organizzazione dei lavori di sua responsabilità.
- 37.6 La mansione di Supervisore contabile è incompatibile con la carica di Componente del Consiglio Direttivo.

ART. 38 (Approvazione del bilancio)

- 38.1 I bilanci consuntivo e preventivo sono depositati presso la sede dell'Organizzazione entro quindici giorni prima della seduta e possono essere consultati da ogni Associato.
- 38.2 I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e vengono approvati dall'Assemblea ordinaria, con voto palese e con la maggioranza di due terzi dei presenti, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
- 38.3 Il bilancio consuntivo va depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 39 (Bilancio sociale)

- 39.1 L'Organizzazione redige il bilancio sociale nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

TITOLO VIII: LE CONVENZIONI

ART. 40 (Deliberazione delle convenzioni)

- 40.1 Le convenzioni tra l'Organizzazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione quale suo legale rappresentante.



- 40.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

TITOLO IX: DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 41 (Personale retribuito)

- 41.1 L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
- 42.1 I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione.

TITOLO X: LE RESPONSABILITA'

ART. 42 (Responsabilità ed assicurazione degli Associati)

- 42.1 Gli Associati ed i Volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
- 42.2 La polizza di assicurazione è tenuta, a cura del Presidente, nella sede dell'Organizzazione ed ogni Associato può prenderne visione e trarne copia.

ART. 43 (Responsabilità ed assicurazione dell'Organizzazione)

- 43.1 Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Organizzazione.
- 43.2 L'Organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Organizzazione stessa.

TITOLO XI: RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART. 44 (Rapporti con altri enti e soggetti)

- 44.1 L'Organizzazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO XII: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 45 (Disposizioni finali)

- 45.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



ART. 46 (Norma transitoria)

- 46.1 Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del R.U.N.T.S. medesimo.
- 46.2 A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D. L. n. 148/2017, la qualifica di O.N.L.U.S. di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.
- 46.3 L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

il Presidente
Scarmagnani Claudio

il Vicepresidente
Matteo Maselli

il Segretario
Lorella Piccoli

Approvato con Delibera dell'Assemblea straordinaria il 26 Maggio 2019

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Verona, Ufficio Territoriale di Legnago, il 13 giugno 2019 al nr. 725 mod.3. i.d. T5R19L000725000DD.